

PROCEDURA DI ARBITRATO SEMPLIFICATO

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La Procedura di arbitrato semplificato si applica ai procedimenti arbitrali quando il valore della domanda di arbitrato non sia superiore ad euro 100.000, fatta salva la contrarietà anche di una sola parte espressa nell'atto introduttivo o nel primo atto difensivo.
2. La Procedura di arbitrato semplificato si applica, altresì, a tutti i procedimenti senza alcun limite di valore economico, se le parti vi abbiano fatto riferimento nella convenzione arbitrale o se ne abbiano concordato l'applicazione anche successivamente, fino allo scambio dei primi atti difensivi.
3. Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente Procedura si applicano le disposizioni del Regolamento Arbitrale, in quanto compatibili.
4. Il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale, su istanza dell'arbitro prima della costituzione dell'Organo Arbitrale o d'ufficio, può stabilire che le disposizioni della Procedura di arbitrato semplificato non si applichino in ragione della particolare complessità della controversia.
5. Il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale può delegare uno o più dei suoi componenti per lo svolgimento delle funzioni rimesse al Consiglio dalla presente Procedura in relazione a ciascun arbitrato semplificato.

ARTICOLO 2 – GLI ATTI INTRODUTTIVI

1. L'attore notifica al convenuto e alle altre parti la domanda di arbitrato e, successivamente, la deposita presso la Segreteria della Camera Arbitrale, entro dieci giorni dalla notifica. La notifica può avvenire anche tramite posta elettronica, in quest'ultimo caso purché ne sia certa l'avvenuta ricezione da parte del destinatario. La domanda di arbitrato contiene il nome e il domicilio delle parti, la descrizione della controversia, le domande e il loro valore economico, l'indicazione dei mezzi di prova di cui la parte intenda avvalersi con specificazione, a pena di inammissibilità del mezzo, dei fatti che si intendono provare attraverso gli stessi, le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia e sulla sede e la lingua del procedimento, la procura al difensore eventualmente nominato, la convenzione arbitrale e ogni altra indicazione o documento che la parte ritenga utile produrre.

2. Il convenuto notifica all'attore ed alle altre parti la memoria di risposta entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato e, successivamente, la deposita presso la Segreteria della Camera Arbitrale, entro dieci giorni dalla notifica. La risposta contiene il nome e il domicilio del convenuto, l'esposizione della difesa, le eventuali domande riconvenzionali e il loro valore economico, l'indicazione dei mezzi di prova di cui la parte intenda avvalersi con specificazione – a pena di inammissibilità – dei fatti che si intendono provare attraverso gli stessi, le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia e sulla sede e la lingua del procedimento, la procura al difensore eventualmente nominato e ogni altra indicazione o documento che la parte ritenga utile produrre.
3. In caso di domanda riconvenzionale del convenuto, l'attore deve depositare presso la Segreteria del Consiglio Direttivo una replica entro 15 giorni dalla ricezione della risposta del convenuto.
4. Quando è proposta domanda riconvenzionale e il valore complessivo delle domande supera quello di cui all'art. 1, comma 1, la procedura prosegue secondo le modalità semplificate, a meno che una delle parti non vi si opponga entro 15 giorni.

ARTICOLO 3 – NOMINA, CONFERMA, RICUSAZIONE E SOSTITUZIONE DELL'ARBITRO

1. L'Organo Arbitrale è costituito da un arbitro unico, anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale. L'arbitro unico è nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale.
2. L'arbitro deve trasmettere alla Segreteria del Consiglio Direttivo la propria dichiarazione di accettazione ed indipendenza nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine di 5 giorni dalla nomina.
3. Ciascuna parte può depositare osservazioni o un'istanza di ricusazione entro 5 giorni dalla ricezione della dichiarazione dell'arbitro o dalla successiva conoscenza di ogni eventuale circostanza o motivo idonei a porre in dubbio l'indipendenza o l'imparzialità dell'arbitro.
4. Decorso il termine di cui al comma 3, l'arbitro è confermato dalla Segreteria del Consiglio Direttivo se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e se le parti non hanno comunicato osservazioni né depositato istanza di ricusazione. In ogni altro caso, decide il Consiglio Direttivo.

5. Il Consiglio Direttivo può sospendere il procedimento quando l'arbitro debba essere sostituito. In ogni caso, revocata la sospensione, il termine residuo per il deposito del lodo, se inferiore, è esteso a 45 giorni.

ARTICOLO 4 – COSTITUZIONE DELL'ORGANO ARBITRALE

1. La Segreteria del Consiglio Direttivo trasmette all'arbitro gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale.

2. L'arbitro costituisce l'Organo Arbitrale, con un atto datato e sottoscritto, entro 15 giorni dalla data in cui ha ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5 – IL PROCEDIMENTO

1. L'arbitro, le parti e i difensori si impegnano ad agire nel procedimento nel modo più sollecito possibile, tenendo presente la sua natura semplificata.

2. L'arbitro conduce il procedimento nel modo che ritiene più opportuno e più idoneo a favorirne una rapida conclusione. In particolare, sentite le parti, l'arbitro può limitare la lunghezza e l'oggetto delle memorie delle parti, il numero dei documenti e il numero di testimoni eventualmente richiesti.

3. Salva diversa determinazione dell'arbitro, le parti possono depositare, oltre agli atti introduttivi, una sola ulteriore memoria, nel termine a tal fine assegnato.

4. Salva diversa, giustificata e motivata determinazione dell'arbitro, le parti non possono proporre domande nuove dopo la costituzione dell'organo arbitrale.

5. L'arbitro, su richiesta di una parte o d'ufficio ove lo ritenga necessario, fissa un'unica udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi e per la discussione finale. L'udienza può svolgersi mediante audio o video conferenza ovvero con altri mezzi idonei.

6. I termini fissati dall'arbitro sono a pena di decadenza, salvo che non sia diversamente stabilito dal provvedimento che li fissa.

ARTICOLO 6 - IL LODO

1. L'arbitro deve depositare presso la Segreteria del Consiglio Direttivo il lodo definitivo entro 90 giorni dalla data di costituzione dell'Organo Arbitrale.

2. La Segreteria del Consiglio Direttivo trasmette alle parti il lodo entro 5 giorni dalla data del deposito.

3. Il termine per il deposito del lodo può essere prorogato dal Consiglio Direttivo per giustificati motivi.

ARTICOLO 7 – I COSTI

1. Il Consiglio Direttivo determina il valore delle domande delle parti e, dopo il deposito del rispettivo atto introduttivo, richiede a ciascuna di esse un fondo iniziale correlato al valore delle proprie domande.

2. Il Consiglio Direttivo può richiedere alla parte convenuta che non abbia presentato domande riconvenzionali il versamento di un fondo.

3. Se una parte non versa l'importo richiesto, il Consiglio Direttivo può sospendere il procedimento anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dal Consiglio Direttivo, verificato l'adempimento.

4. Decorsi 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione di cui al comma 3 senza che il versamento sia eseguito dalle parti, il Consiglio Direttivo può dichiarare l'estinzione del procedimento anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.